COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Provincia di Como

ORDINANZA N.	**46**
DATA	**13/06/2025**

Oggetto: **ORDINANZA URGENTE PER MOTIVI DI IGIENE E SALUTE PUBBLICA PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUE REFLUE DOMESTICHE DEPOSITATE IN SEDE STRADALE E RIPRISTINO MANTO STRADALE**

SINDACO

Premesso che:
- l'art. 5°, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contigibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante e pubblico ufficiale della comunità locale;
- il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in materia di competenza ad emanare ordinanze di rimozione dei rifiuti ha sempre espresso coerenza, ritenendo che spetti al Sindaco adottare l'ordinanza di rimozione e ripristino dei rifiuti proprio in base agli ordinari criteri preposti alla soluzione delle antinomie normative che prevale sul disposto dell'art. 107 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato Sez. V – 6 settembre 2017 n. 4230);
- la Corte di Cassazione sez. III Penale, con sentenza 20 maggio – depositata il 29 settembre 2014, n. 40212 ha affermato che la competenza ad emanare l'ordinanza di rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 192 c. 3 D. lgs. 152/2006 spetti al Sindaco e non al Dirigente;

Ritenuta e appurata quindi la propria competenza ad emanare l'ordinanza di rimozione dei rifiuti come stabilito dall'art. 192 comma 3 del D. lgs. 152/2006;

Visto il D. lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV-Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, in particolare l'art. 192 del suddetto decreto, impone al comma 1 il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;

Dato atto che è stato segnalato lo sversamento di liquami provenienti da scarichi di acque reflue su strada pubblica via Carovelli all'altezza del civico n. 2 nonché il conseguente cedimento del manto stradale;

Dato atto che sono stati eseguiti gli opportuni accertamenti tecnici che hanno evidenziato la necessità da parte del privato di intervenire;

Atteso che
- con sentenza della Corte di Giustizia Sez. II causa C-252/05 del 10 maggio 2007 la fuoriuscita di acque reflue dal sistema fognario, ai fini della normativa costituiscono rifiuti, ai sensi della direttiva 75/442;
- l'evento di tracimazione si configura come un episodio di smaltimento irregolare di rifiuti liquidi, pertanto si tratta di abbandono di rifiuti di liquidi sanzionato ai sensi all'art. 255 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale e le successive modifiche ed integrazioni";

Visto in particolare l'art.192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

Considerato che la situazione emersa impone, ex art. 192 D.lgs. n 152/2006 l'emanazione di apposita ordinanza Sindacale per la rimozione dalla sede stradale di via Carovelli dei liquami di acque reflue provenienti dall'edificio sito in via Carovelli di proprietà dei Sigg.ri *"omissis" (vedi allegato A);*

Considerato che si configurano urgenti motivi di igiene e sanità pubblica anche alla luce della presenza sui liquami di insetti e altri vettori di malattie che rappresentano un significativo rischio per la salute pubblica;

Ritenuto necessario quindi provvedere in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti e pulizia al fine di ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza igienico sanitaria ed ambientale del sito;

Accertata dalle ispezioni eseguite la responsabilità di cui all'art. 192 del D.lgs. 152/2006 in ordine all'abbandono dei rifiuti da parte del Sigg. ri *"omissis"(vedi Allegato A);*

Atteso che l'art. 192 comma 3 dispone "fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contradditorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo";

Quanto sopra evidenzia la necessità di adottare i provvedimenti di competenza in approvazione all'art. 192 comma 3 del D. Lgs n.152/2006;

TUTTO CIO' PREMESSO

Preso atto e sintetizzato che:
- in data 13 giugno 2025 si accerta la sussistenza in sede stradale di liquami maleodoranti, insetti e altri vettori di malattie provenienti da scarichi di acque reflue ed inoltre la presenza di una buca con cedimento del fondo stradale e altri avvallamenti;

- sussiste la non conformità dell'allacciamento privato dei Signori*"omissis"(vedi Allegato A)* e dello scarico dell'impianto fognario dell'edificio in oggetto;

- accertato che tali rifiuti provengono dall'edificio di proprietà dei Signori *"omissis"(vedi Allegato A);*

Vista la situazione di fatto riassunta in premessa;

Ritenuto necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di:
1.) rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza igienico sanitaria ed ambientale del sito;
2.) provvedere alla riparazione del fondo stradale, chiusura della buca;
3.) provvedere all'idoneo allacciamento fognario dell'edificio di proprietà dei Signori *"omissis"(vedi Allegato A).*

Ritenuto configurarsi le fattispecie previste dall'art. 192 comma 1° e comma 3° del D.Lgs n.152/2006 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
Ritenuto, per le considerazioni su esposte, sussista la responsabilità in qualità di soggetto responsabile della grave situazione di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali e non;
Visti e richiamati il Dlgs. 18 Agosto 2000, n.267 e art.192 comma 1 e comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

Al Sigg. ri *"omissis" (vedi Allegato A)*, in qualità di proprietari dell'edificio sito in Lurate Caccivio in via *"omissis" (vedi Allegato A*) titolari dello scarico di acque reflue;

- di provvedere, entro e non oltre il termine di 2 (due) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei liquami di acque reflue depositati sulla sede stradale di via Carovelli e allo smaltimento degli stessi nei modi di legge e tramite ditte aventi le opportune autorizzazioni oltre alla pulizia del manto stradale;
- di ripristinare la sede stradale entro giorni 5 (cinque) provvedendo al riempimento della buca con materiale inerte e successivamente con stesa di *binder* al fine di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di comunicare al Comando della Polizia Locale di Lurate Caccivio l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo

AVVERTE

- che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art.255 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006;

- che si formula espressa riserva di interdire l'utilizzo dell'immobile, previo consulto con l'ATS competente, laddove permangano rischi per l'igiene e salute pubblica;

- che ai sensi dell'art. 255 comma 1 del richiamato decreto legislativo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 256 comma 2, chiunque in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192 commi 1 e 2, 226, comma 2 e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;

DISPONE

- che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si proceda all'esecuzione

d’ufficio in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art.255 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006;

DEMANDA al personale del Comando di Polizia Locale del Comune di Lurate Caccivio la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza anche al fine dell’adozione dei provvedimenti di loro competenza;

INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia entro 60 gg. dalla pubblicazione del provvedimento, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

DISPONE che la presente Ordinanza sia notificata ai sig.ri *“omissis” (Vedi Allegato A)*

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
- al COMANDO di Polizia Locale del Comune di Lurate Caccivio;
- all’ Ufficio Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Lurate Caccivio;
- all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Lurate Caccivio;
- all’Amministratore di Condominio noto all’ufficio;
- all’ATS insubria pec: protocollo@pec.ats-insubria.it

che copia del presente provvedimento – con omissis dell’allegato A per motivi di rispetto della normativa sulla privacy - venga affisso a:
- Albo Pretorio;
- Sito internet del Comune;
- in loco.

Lurate Caccivio, 13 giugno 2025

SINDACO
(Avv. serena arrighi)
Firmato digitalmente